



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

12 NOVEMBRE 2025

CIRCOLARE CLIENTI 2025 NR. 22

OGGETTO: DAL 1° GENNAIO 2026 OBBLIGATORIO IL COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI TELEMATICI: PUBBLICATE LE REGOLE OPERATIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

Con il provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 74 e 77, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). L'obbligo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e rappresenterà un'importante integrazione tra il sistema dei pagamenti tracciabili e quello della certificazione dei corrispettivi, con l'obiettivo di ridurre il rischio di incoerenze tra gli incassi e gli scontrini telematici emessi.

1. COME FUNZIONERÀ IL COLLEGAMENTO

A differenza delle prime ipotesi, che avevano prospettato un collegamento di tipo fisico tra POS e registratore telematico, il provvedimento chiarisce che la connessione sarà esclusivamente digitale, realizzata attraverso un servizio web accessibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

GLI ESERCENTI E I SOGGETTI OBBLIGATI DOVRANNO:

- accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- registrare il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito;
- indicare l'indirizzo dell'unità locale presso cui gli strumenti sono operativi.

La procedura potrà essere gestita direttamente dal titolare o tramite intermediari delegati attraverso il servizio "Accreditamento e censimento dispositivi". Inoltre, per gli operatori che trasmettono i corrispettivi tramite la procedura web dell'Agenzia, l'associazione potrà essere eseguita direttamente all'interno della stessa piattaforma.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che il servizio sarà disponibile nei primi giorni di marzo 2026, con la data ufficiale comunicata mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

2. TEMPISTICHE E FASI DI ATTUAZIONE

Il provvedimento prevede una fase di avvio graduale per consentire agli operatori economici di adeguarsi senza interruzioni operative:

- per gli strumenti di pagamento già attivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere completato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web;
- per i nuovi POS o per i contratti di convenzionamento stipulati dopo il 31 gennaio 2026, l'associazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del dispositivo ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Le stesse regole valgono anche in caso di sostituzione o disattivazione di dispositivi già registrati.

A titolo di esempio, un POS reso operativo il 1° febbraio 2026 dovrà essere collegato al registratore telematico tra il 6 e il 30 aprile 2026.

3. MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

Le nuove regole prevedono che i dati relativi ai pagamenti elettronici siano:

- memorizzati puntualmente al momento dell'operazione di vendita o prestazione;
- riportati nel documento commerciale, indicando la forma di pagamento utilizzata e l'importo corrispondente;
- trasmessi giornalmente in forma aggregata insieme ai corrispettivi telematici, secondo le specifiche tecniche già previste per i registratori telematici.

Tale integrazione consente di sincronizzare le informazioni provenienti dal sistema dei pagamenti e da quello della certificazione fiscale, migliorando la qualità dei dati disponibili per i controlli dell'Amministrazione finanziaria.

4. SANZIONI E CONTROLLI

Con l'introduzione del nuovo obbligo, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto l'adeguamento del quadro sanzionatorio:



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

- la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 471/1997 si applicherà anche ai casi di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici;
- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997), prevista per l'omessa installazione dei registratori telematici, sarà estesa anche alle ipotesi di mancato collegamento tra POS e registratore telematico.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)